

## **ALLEGATO D)**

**Capitolato d'Appalto per l'individuazione di soggetti attuatori per la prosecuzione, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 10/08/2016, degli interventi di accoglienza integrata attivi aderenti al "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), per il biennio 2018/2019 (Categoria Minori) contenente elementi disciplinanti la gara.**

### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, contenente le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, contenente, anche le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), per il triennio 2017/2018/2019;
- tabelle di prosecuzione pubblicate sul sito del Dipartimento Ministero dell'Interno, riportanti per la categoria Minori del progetto attivo presso il comune di Mesagne sino al 31.12.2016 per nr. 7 posti, un totale complessivo annuo di €. 165.564,00
- Linee Guida, approvate con il predetto decreto ministeriale del 10 Agosto 2016, per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati per il triennio 2017/2019; il vademecum pubblicato sul sito del servizio centrale – Ministero dell'Interno;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001- Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328-;
- Linee Guida dell'Anac del 20 gennaio 2016 per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
- Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse per la prosecuzione dei progetti SPRAR pubblicato il 21.12.2016;
- decreto legislativo nr. 50 del 2016;

### **PREMESSA**

Il Comune di Mesagne si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione di richiedenti asilo e rifugiati, e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria, sia minori (MNSA) che adulti, proponendosi come Ente Locale Titolare del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

L'obiettivo principale del Sistema SPRAR è l'accoglienza integrata intesa come messa in atto di interventi materiali di base insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha pubblicato -G.U. 200 del 27/08/2016 - il Decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2016 che approva le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), nonché le nuove linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

In particolare gli Enti con interventi già in essere in scadenza il 31.12.2016, potevano presentare domanda di prosecuzione di attività per il triennio successivo (2017/2019) entro il 30 ottobre 2016 utilizzando esclusivamente il sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione.

Il Comune di Mesagne rientra nella rete SPRAR, con servizi attivi per Minori per un totale di 7 posti, ed ha presentato la domanda di prosecuzione delle attività in essere, secondo quanto stabilito dal Capo II delle Linee Guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo del Decreto medesimo, ed ha confermato il numero dei posti ed il costo totale con presentazione di un Piano Finanziario Preventivo per la categoria Minori.

Nelle more dell'avvio della presente procedura il Comune di Mesagne, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, ha prorogato sino al 31.12.2017 la Convenzione sottoscritta con il Soggetto Attuatore del progetto biennio 2015/2016.

Al fine inoltre di ampliare il servizio di accoglienza di MSNA, con nota prot. 27960 del 18 ottobre 2017 ha richiesto al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 10.08.2016, una variazione in aumento per un totale di n. 14 posti.

La presente procedura è pertanto finalizzata, attraverso una selezione comparativa di proposte progettuali, alla individuazione di un partner cui affidare la gestione delle attività progettuali per complessivi 14 posti, di cui n. 7 condizionati all'approvazione da parte del Ministero della variazione in aumento.

#### **Art. 1 – Oggetto e procedura di selezione**

L'Amministrazione procedente, con il presente avviso, indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 lettera a) punto 3 del D. Lgs n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la specificazione di cui al punto 7 "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi". Trattasi di affidamento nell'ambito dei servizi sociali di cui all'allegato IX D. Lgs n. 50/2016. L'appalto non è suddivisibile in lotti e non sono ammesse varianti. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara. Il progetto SPRAR del Comune di Mesagne di cui al presente avviso è rivolto ad offrire accoglienza a minori stranieri non accompagnati per un numero di posti pari a 14 (quattordici).

Tra il Comune di Mesagne ed il soggetto attuatore selezionato sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale.

#### **ART. 2 – Luogo di esecuzione**

Il servizio di accoglienza integrata dovrà essere realizzato presso strutture per minori autorizzate al funzionamento ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2007 s.m.i., ubicate esclusivamente nel Comune di Mesagne, in quanto luogo di esecuzione delle prestazioni previste dal progetto territoriale

#### **ART. 3 – Durata**

Le attività, indipendentemente dalla data di avvio, dovranno concludersi il 31.12.2019 e di conseguenza il Piano Finanziario Preventivo, relativo al primo anno del biennio, dovrà essere rimodulato, in base a quanto disposto dal Decreto del 10 agosto 2016, tenendo conto della effettiva data di avvio del/i progetto/i.

#### **Art. 4 - Importo e finanziamento dei progetti**

I progetti di accoglienza integrata che il Comune di Mesagne intende selezionare sono finanziabili dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, come previsto dal Decreto, nella misura del 95% dal Ministero dell'Interno e nella misura del 5% di cofinanziamento obbligatorio apportato dall'Ente Locale anche in valorizzazione di beni, servizi o personale (art. 28 capo IV del DM del 10.08.2016).

Il costo complessivo già finanziato per n. 7 posti di accoglienza, per l'intero biennio 2018/2019, è pari ad un importo massimo di € 331.128,00, come stabilito da ciascun Piano finanziario Preventivo presentato dall'Amministrazione per la prosecuzione del progetto minori ed è così ripartito annualmente:

- € 157.285,80 a valere sul finanziamento Ministeriale (pari al 95% del costo del Progetto)
- € 8.278,20 a valere sul cofinanziamento Comunale (pari al 5% del costo del Progetto)

Il costo complessivo finanziabile per 14 posti di accoglienza per l'intero biennio 2018/2019, nel caso in cui il Ministero dell'Interno autorizzi l'Ente Locale all'ampliamento degli ulteriori n. 7 posti, è pari ad un importo massimo di € 662.256,00, così ripartito annualmente:

- € 314.527,70 a valere sul finanziamento Ministeriale (pari al 95% del costo del Progetto)
- € 16.600,00 a valere sul cofinanziamento Comunale (pari al 5% del costo del Progetto)

I suddetti importi sono comprensivi del costo del personale da impiegare, delle spese di gestione, delle utenze e consumi per le parti di pertinenza di ogni singolo progetto e di ogni altro onere inerente l'oggetto della presente selezione, occorrenti per garantire un puntuale svolgimento delle attività previste.

Il soggetto selezionato realizzerà le attività progettuali per n. 14 minori a seguito di approvazione e ammissione al finanziamento della domanda di ampliamento presentata dal Comune di Mesagne, da parte del Ministero dell'Interno e all'espletamento di tutte le procedure di affidamento della seguente selezione. In caso di mancata autorizzazione il progetto sarà realizzato, in continuità con il progetto in essere, per n. 7 minori.

L'amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 106 del comma 11, del Decreto legislativo nr.50/2016. nel caso in cui al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di Legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi.

A tal fine l'ente gestore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dalla convenzione scaduta, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

In caso di mancato finanziamento da parte del Ministero dell'Interno per i n. 7 posti di cui è stata richiesta autorizzazione all'ampliamento, il costo complessivo del progetto, il co-finanziamento e il Piano Finanziario Preventivo presentato in sede di selezione verranno rimodulati proporzionalmente. Si precisa che non si è ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art.7 c.3 D. Lgs. 626/1994 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. a Legge 123/2007) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di servizi la cui esecuzione non è prevista all'interno di sedi dell'amministrazione comunale o di altri lavori, forniture e servizi affidati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00.

#### **ART. 5 - Caratteristiche essenziali dei progetti**

Al fine di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati alle procedure di selezione e co-progettazione vengono di seguito predeterminati gli obiettivi generali e specifici degli interventi e le caratteristiche essenziali sulla base dei quali i concorrenti possano orientarsi nella predisposizione della proposta progettuale.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare di selezione si rinvia alle "Linee guida" allegate al D.M. del 10 agosto 2016, al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria"

Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista

o ri-conquista dell'autonomia individuale delle persone immigrate beneficiare del sistema di accoglienza SPRAR.

Le prestazioni che il soggetto attuatore del progetto dovrà garantire, sono:

- **Accoglienza materiale**
- **Orientamento e accesso ai servizi del territorio**
- **Formazione, riqualificazione professionale**
- **Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo**
- **Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo**
- **Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale**
- **Tutela legale**
- **Tutela psico-socio-sanitaria**
- **Mediazione linguistico-culturale**
- **Equipe multidisciplinare**

#### **ART. 6 – Soggetti ammessi alla selezione comparativa**

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30.3.2001 n.15241 (in G.U. 14708/2001 n.188).

E' ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del d.Lgs 50/2016.

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016, gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla selezione per il medesimo lotto in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati.

Diversamente, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 concorrono per tutte le consorziate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di parteciparvi anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietata, altresì, la contemporanea partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica.

## **ART. 7 – Requisiti di partecipazione**

### **A. Requisiti soggettivi di ordine generale**

**a.1)** insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;

**a.2)** insussistenza delle condizioni di cui all'art.53 , comma 16 - ter del D.lgs 165/2001.

### **B. Requisiti di idoneità professionale**

**b1)** Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove prevista in relazione alla propria forma giuridica – o analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibile con l'oggetto della presente selezione;

**b2)** per le Cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente selezione;

I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell'Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.06.04.

Le Cooperative Sociali ex L. 381/91 devono essere iscritte nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all'Albo regionale delle Cooperative Sociali.

Le organizzazioni di volontariato, gli enti e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali).

In ogni caso i predetti soggetti devono esibire copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi, con le attività oggetto del servizio.

### **C. Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

Fatturato minimo annuo, riferito ad un esercizio (fiscalmente chiuso con bilancio approvato e depositato al momento della pubblicazione del disciplinare di selezione comparativa) ricompreso negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio dell'attività del concorrente – per il servizio di cui alla presente selezione SPRAR o in servizi similari nell'ambito dell'accoglienza delle persone immigrate richiedenti protezione internazionale, erogati in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o privati, non inferiore ad € 300.000,00.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o consorzio, fermo restando il possesso in misura maggioritaria in capo al capogruppo.

Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con altri soggetti del terzo settore, tale requisito non è richiesto in considerazione della loro natura giuridica.

### **D. Requisiti di capacità tecnica professionale:**

Pluriennale e consecutiva esperienza non inferiore a tre anni, precedenti a quello in corso, nella presa in carico di minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti asilo, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda, giusta D.M. 10 agosto 2016;

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio è necessario indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente capitolato.

In caso di partecipazione in forma associate (ATI/ATS/RTI) il possesso dei requisiti è disciplinato dall'art. 21 "Enti attuatori" del D.M. 10 agosto 2016 , a cui si fa espresso rinvio.

## **ART. 8 - Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l'Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.

#### **ART. 9 - Dichiarazioni del partecipante**

Ai fini della partecipazione alla selezione il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- 1) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel presente capitolato;
- 2) che ha preso visione e che si uniformerà a quanto contenuto nelle linee guida approvate con il Decreto del 10 agosto 2016, e che il servizio di accoglienza integrata verrà svolto secondo gli standard previsti e le modalità riportate nel manuale operativo SPRAR;
- 3) che, ove affidatario, si impegna prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori della precedente Ente attuatore impiegati da almeno 1 anno nel servizio di che trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione delle attività progettuali;
- 4) che applica al personale impiegato il trattamento previsto dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative ed è in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e fiscali;
- 5) che ha tenuto conto, nel redigere al proposta progettuale degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- 6) che autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito della proposta progettuale ovvero a giustificazione della medesima ovvero che non autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito della proposta progettuale ovvero a giustificazione della medesima. Al proposito si rammenta che qualora il partecipante alla selezione intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di selezione nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso ex art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016. La mancata indicazione di quanto indicato al presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso;
- 7) che si obbliga – ove assegnataria– a trasmettere al Comune di Mesagne, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio stesso, ivi incluso quello per le temporanee sostituzioni, specificando, per ognuno la relativa qualifica. Il personale, qualora non corrispondente nominativamente a quello indicato nella proposta progettuale presentata, deve essere rispondente per quanto concerne il numero, i relativi profili professionali ed esperienza professionale. Il suddetto elenco, dovrà pertanto essere corredato da curricula attestanti l'esperienza professionale acquisita nonché dalle copie dei contratti di lavoro o, in alternativa, delle Comunicazioni Uniche UNI LAV.
- 8) che si obbliga, altresì, a produrre immediatamente prima dell'avvio delle attività progettuali, le polizze assicurative previste.
- 9) che non partecipa alla selezione in più di un'associazione temporanea o consorzio e che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata;
- 10) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi;
- 11) che si impegna, in caso di affidamento, a comunicare tempestivamente al Comune di Mesagne, ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 7, co. 11 Legge 19.3.90 n. 55, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo.
- 12) di essere consapevole che l'erogazione del contributo per il servizio reso, avverrà solo a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti

giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione, secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno nella gestione dei progetti SPRAR ( Manuale unico per la Rendicontazione SPRAR).

13) che l'organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un'efficiente esecuzione delle prestazioni oggetto della selezione;

#### **ART. 10 – Soccorso istruttorio e sanzione pecuniaria**

Alla presente procedura di selezione si applica l'istituto del soccorso istruttorio come previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per mille del valore stimato del corrispettivo a base di selezione. Detta sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

#### **ART. 11 Documentazione necessaria per l'ammissione alla selezione e modalità di presentazione delle offerte**

Il Plico di partecipazione alla selezione, debitamente sigillato dovrà riportare all'esterno l'oggetto dell'Avviso, i dati (denominazione, indirizzo, P. IVA o C. F., n. telefono, n. fax, posta elettronica certificata, indirizzo e-mail) del proponente singolo, e, in caso di imprese riunite, di tutte le imprese associate con evidenziata l'impresa Capogruppo e dovrà contenere:

a) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" come da disciplinare di gara

b) una busta, debitamente sigillata, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA Progetto SPRAR M.S.N.A.";

**L'OFFERTA TECNICA** dovrà consistere in:

1) proposta progettuale tecnico organizzativa compilata integralmente utilizzando il "Mod. A".

Nella stesura della proposta progettuale tecnico organizzativa si dovranno seguire i parametri di cui all'Art. 12 "Ammissione e valutazione delle proposte" della presente disciplinare di selezione comparativa e devono essere indicate le modalità di realizzazione del progetto secondo le Linee Guida SPRAR approvate con il Decreto 10 agosto 2016 e secondo il "Manuale operativo per l'attivazione dei servizi di accoglienza e di integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" e che preveda i servizi così come indicati dal precedente art. 3;

2) **Mod. "B."** Scheda descrittiva delle strutture di accoglienza

3) **Mod. "B1"** dichiarazione di fruibilità delle strutture;

3) **Mod. "C"** Piano Finanziario Preventivo. - Il Piano Finanziario annuale preventivo (redatto secondo il modello ministeriale) dovrà essere predisposto in modo da consentire l'attuazione del progetto così come delineato nella proposta ed in ogni caso attenersi a quanto previsto con il D.M. 10.08.2016 e nel "Manuale unico di rendicontazione SPRAR".

**Il Piano Finanziario Preventivo dovrà essere predisposto per n. 14 posti e, in caso di mancata autorizzazione da parte del Ministero al richiesto ampliamento dei posti, esso sarà rimodulato proporzionalmente per n. 7 posti già finanziati.**

4) **copia dell'autorizzazione al funzionamento della/e struttura/e** per minori, ubicata/e nell'ambito del Comune di Mesagne, rilasciata ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2007 s.m.i., corredata da iscrizione al registro regionale e piantina planimetrica della/e struttura/e.

L'offerta Tecnica dovrà , altresì essere presentata anche in formato elettronico - su supporto non riscrivibile – corredata da una dichiarazione di conformità all'originale analogico ai sensi dell'art.22.comma 3 del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta in formato elettronico e la dichiarazione di conformità dovranno essere chiuse in una busta separata e sigillata, recante la dicitura " Offerta tecnica in formato elettronico"

Tutte le dichiarazioni e gli allegati, nonché l'offerta tecnica devono essere presentate in lingua italiana.

**Art. 12 - Ammissione e valutazione delle proposte**

Le proposte saranno esaminate e valutate da una apposita commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle proposte stesse, con attribuzione dei punteggi sulla base dei parametri di valutazione indicati di seguito per un massimo di 100 punti.

<b>1</b>	<b>Esperienza nello svolgimento del servizio oggetto della selezione (accoglienza MSNA)</b>	<b>fino ad un massimo di 20 punti</b>
	1.a) appalti/affidamenti/Convenzioni con Enti Locali o ambiti sociali	2 punti per ogni anno ulteriore rispetto all'ultimo triennio fino a max 14 punti
	1.b) Realizzazione del servizio di accoglienza integrata nell'ambito di progetti SPRAR	3 punti per ogni progetto fino a max 6 punti
<b>2</b>	<b>Qualità dei servizi di accoglienza garantiti</b>	<b>Fino ad un massimo di punti 50 così suddivisi</b>
	2.a) modalità accoglienza materiale e di presa in carico del beneficiario del servizio.	Max 7 punti
	2.b) modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica e culturale	Max 5 punti
	2.c) orientamento e accesso ai servizi del territorio,	Max 5 punti
	2.d) formazione e riqualificazione professionale;	Max 5 punti
	2.e) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;	Max 8 punti
	2.f) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;	Max 5 punti
	2.g) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale	Max 5 punti
	2.h) Tutela legale	Max 5 punti
	2.i) Tutela psico-socio-sanitaria	Max 5 punti
<b>3</b>	<b>Equipe Multidisciplinare</b>	<b>fino ad un massimo di punti 20</b>
	3.a) operatori interni all'equipe:	2 punti per ogni operatore con esperienza ultra quinquennale specifica nel settore – fino a max 10 punti
	3.b) figure professionali esterne all'equipe	1 punto per ogni operatore con esperienza ultra quinquennale specifica nel settore – fino a max 5 punti
	3.c) organizzazione del lavoro e gestione dell'equipe	Max 2 punti



	3.d) aggiornamento e formazione degli operatori interni/esterni all'equipe	Max 3 punti
4	Controllo di qualità	Max 2 punti
5	Piano Finanziario Preventivo: Coerenza e adeguatezza	Max 5 punti
6	Prestazioni aggiuntive: qualità, utilità e appropriatezza	Max 3 punti

Ciascun commissario dovrà assegnare ad ogni sottoparametro, ed in mancanza ad ogni parametro, un coefficiente di valutazione provvisorio sulla base della seguente scala:

**Valutazione ottima: Coefficiente pari ad 1**

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di selezione.

**Valutazione buona: Coefficiente pari a 0,80**

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto valido e completo, rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di selezione.

**Valutazione più che sufficiente: Coefficiente pari a 0,60**

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto discreto, rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di selezione.

**Valutazione quasi sufficiente: Coefficiente pari a 0,40** Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di selezione.

**Valutazione quasi sufficiente: Coefficiente pari a 0,20**

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto quasi sufficiente rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di selezione.

**Valutazione non adeguata o non valutabile: coefficiente pari a 0**

Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di selezione.

Successivamente sarà calcolato il coefficiente di valutazione medio dato dalla media aritmetica dei coefficienti di valutazione provvisori attribuiti da ciascun commissario ad ogni parametro.

Il punteggio finale attribuito al singolo sottoparametro, o in mancanza al singolo parametro di ogni concorrente sarà determinato nel seguente modo:

**$P_{\text{finale}} = P_{\text{max. attribuibile}} (\text{così come indicato per ogni parametro}) \times \text{Coeff. di valutazione medio}$**

Il punteggio relativo alla proposta progettuale presentata da ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi finali attribuiti ai parametri di carattere qualitativo.

Non saranno considerate idonee le proposte progettuali che non avranno complessivamente conseguito un minimo di **punti 60**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i partecipanti alla selezione devono indicare nell'offerta tecnico organizzativa i costi interni per la sicurezza del lavoro.

Si darà corso alla selezione del partner anche in presenza di una sola proposta progettuale purché validamente prodotta, ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione di valutazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che non si procederà alla selezione del partner se nessuna proposta progettuale risulti adeguata o idonea in relazione all'oggetto del presente disciplinare, senza che tanto possa comportare alcuna richiesta risarcitoria/indennitaria a qualsivoglia titolo.

In caso di decadenza del primo soggetto selezionato per ciascun lotto, si procederà all'individuazione del partner la cui proposta progettuale avrà ottenuto il secondo miglior punteggio e, quindi, a scorrere nella graduatoria dei punteggi.

Le proposte offerte dovranno avere validità minima di 240 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

A seguito del perfezionamento dell'affidamento, sarà stipulata la convenzione tra l'amministrazione comunale e il soggetto attuatore del Progetto.

#### **ART. 13 - Attività di co-progettazione**

All'esito della presente procedura il soggetto attuatore individuato, prima dell'avvio del servizio, dovrà avviare attività di co-progettazione con il Comune titolare del servizio oggetto della selezione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti, anche al fine di rimodulare il Piano Finanziario in virtù della eventuale mancata autorizzazione da parte del Ministero alla richiesta di ampliamento dei posti.

#### **ART. 14 Competenze assicurative e responsabilità**

E' a carico del Gestore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estro mettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore del gestore da parte della Società Assicuratrice.

Il gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'operatore economico durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:

RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona;

RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona

INFORTUNI 150.000,00 per morte

150.000,00 per invalidità permanente

10.000,00 per spese mediche

500,00 per spese di trasporto

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

Il gestore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

#### **ART. 15 Cauzione**

**La cauzione provvisoria**, a garanzia della serietà dell'offerta e ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, deve essere prodotta in originale e per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara. Il deposito può essere costituito mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario autorizzato a norma di legge o polizza assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge all'esercizio del ramo cauzioni o fideiussione, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/1/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero competente.

L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

#### **Cauzione definitiva**

Il gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

#### **ART. 16 – Stipula della convenzione**

La stipula della convenzione avverrà in forma digitale. Sono a carico del soggetto attuatore tutte le spese relative alla stipula della convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

### **ART. 17 - Subappalto**

Ai sensi dell'art.105 comma 4, lettera a) del D.M. 50/2016 si stabilisce che non è ammesso il subappalto.

### **ART.18 - Obblighi del partner di progetto**

Il soggetto Partner selezionato con la presente procedura, in qualità di Ente Attuatore del progetto, si impegna:

1. alla realizzazione delle attività progettuali **per anni due** (e comunque dalla data effettiva di avvio del servizio e fino alla data di scadenza del 31.12.2019) con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
2. a garantire la compilazione delle relazioni annuali sulle attività svolte dal progetto (intermedie e finali) secondo le modalità stabilite dal Servizio Centrale e collaborare con il Comune di Mesagne per la presentazione dei dati al Servizio Centrale nei termini perentori da esso stabiliti;
3. fornire all'ufficio preposto, in modo completo ed esaustivo, la documentazione contabile per garantire la presentazione dei rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini perentori stabiliti e sulle base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: <http://www.serviziocentrale.it>;
4. a garantire che l'organico, per tutta la durata della convenzione, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di offerta progettuale;
5. in caso di sostituzioni, nel corso dell'operatività del progetto, di alcune unità del personale impegnato, dovuto a giustificati motivi, a far pervenire almeno 10 gg prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione al Comune, indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dall'elenco aggiornato del personale impiegato.
6. a vigilare sullo svolgimento delle attività di progetto avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Il Partner di progetto si obbliga, inoltre, a:

1. osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
  2. effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al lavoratore impiegato, per ferie, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
  3. continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
  4. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  5. stipulare una polizza di assicurazione nei confronti degli operatori contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, di cui all'art. 14 del presente capitolato
- Ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell'ente affidatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con il Comune di Mesagne.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Ente Attuatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'ente attuatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione della convenzione, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti.

Sono a carico dell'Ente Attuatore tutte le spese relative e conseguenti alla convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

#### **ART. 19 - Responsabile Unico del Procedimento e richieste di chiarimenti**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefanina Palana Assistente Sociale presso il Comune di Mesagne già coordinatrice dei Servizi Sociali giusta determina nr. 2010 del 06/12/2016, eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo pec: [politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it](mailto:politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it)

#### **ART. 20 - Verifiche e controlli durante la realizzazione del progetto**

L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto partner è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche, anche ai fini del monitoraggio di cui al D.M. 10/08/2016.

Il soggetto attuatore è tenuto altresì a fornire, agli incaricati del Servizio centrale SPRAR tutti gli incartamenti e le informazioni che dovessero servire nel corso delle verifiche predisposte dallo stesso; In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto partner definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con carattere di:

- **continuità** (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);
- **periodicità**, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari, ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con l'A.C., che il soggetto partner si impegna a far compilare agli utenti dopo 5 mesi di permanenza nel progetto. Nel caso di dimissioni anticipate, tale rilevazione verrà effettuata immediatamente prima dell'uscita.

Completa la funzione di controllo la figura di un Revisore indipendente ex art. 25

comma 2 del DM 10/08/2016, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

Qualora dalle verifiche delle attività progettuali, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dalla A.C. con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l'Ente attuatore dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati,

l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere la convenzione, e quindi, a sospendere il pagamento.

#### **ART. 21- Penalità**

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di coprogettazione, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 3) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila);

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

#### **ART. 22 – Attività di comunicazione**

L'Ente attuatore è obbligato a:

- predisporre il Piano di comunicazione sociale (comunicati stampa o altre iniziative di informazione del servizio) di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- inserire su qualsiasi documentazione attinente il servizio (carta intestata, depliant, comunicati stampa ecc,) il logo del Servizio Centrale e del Comune di Mesagne.

#### **ART. 23 – Modalità di pagamento, trasferimento delle risorse**

Il trasferimento delle risorse al soggetto partner, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 5 del presente capitolato, corrisponde all'importo indicato nel piano finanziario preventivo presentato in sede di selezione salvo eventuale riduzione del finanziamento disposta dal Ministero dell'Interno. Le modalità e la periodicità con le quali l'A.C. provvederà a trasferire al soggetto partner le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti e dovrà comunque essere prodotta la seguente documentazione:

- a) rendicontazione analitica delle spese sostenute in relazione al progetto;
- b) relazione sullo stato di attuazione del servizio e sui risultati conseguiti;
- c) dichiarazione firmata dal rappresentante legale dell'Ente attuatore che nei confronti degli operatori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo le modalità previste nel progetto

Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno.

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'Ente attuatore tenuto conto degli obiettivi generali del servizio.

L'azione di vigilanza viene altresì esercitata sulla organizzazione del servizio per quanto riguarda la qualità delle prestazioni.

Sono riconosciute al Comune di Mesagne ampie facoltà di controllo in merito:

- 1) all'adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto;
- 2) al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'Ente attuatore.

La mancanza o il ritardo degli adempimenti di cui sopra da parte dell'Ente attuatore comporterà l'impossibilità da parte dell'Amministrazione ad ottemperare alle necessarie procedure contabili e detta inadempienza sarà addebitata esclusivamente all'Ente attuatore che non avrà nulla a che pretendere dall'Amministrazione.

#### **ART. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività progettuali.

#### **ART. 25 – Risoluzione della convenzione**

Si fa rinvio gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ente attuatore;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'Utente);
- utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione;
- mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010;
- utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l'ente attuatore è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio;
- non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione;
- inosservanza del divieto del subappalto;
- gravi inadempimenti e/o disservizi;
- mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica.

Costituisce causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

In tutti i casi di risoluzione, l'Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l'ente attuatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti

ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Comune può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:

a) per motivi di pubblico interesse,

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L'Appaltatore può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; all'ente Attuatore non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il periodo di sospensione.

#### **ART. 26 -Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali**

Per la partecipazione alla selezione, nonché per la stipula della successiva convenzione con l'ente Attuatore, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

□ **Finalità del trattamento:** In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'affidamento e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente affidatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione della convenzione, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

□ **Dati sensibili:** I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.

□ **Modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

□ **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente affidatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di selezione nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990:

□ **Diritti del concorrente interessato:** Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione della convenzione, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto affidatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

L'ente attuatore del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dalla citata legge n. 196/2003 e necessarie per



l'espletamento dei compiti attinenti alla gestione delle attività progettuali, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art.26 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico, ed in particolare:

- a) dovrà operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- b) individuerà i soggetti "incaricati", definendone livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e modalità di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;
- c) trasmetterà tempestivamente al Titolare (Sindaco del Comune di Mesagne) la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed eventuali loro modificazioni;
- d) dovrà ottemperare alle istruzioni che il Comune di Mesagne vorrà impartire in ordine alla sua attività di Responsabile.

Sarà cura dell'ente attuatore tenere apposita rubrica con i nominativi degli incaricati dei trattamenti di sua competenza, provvedendo periodicamente ad annotarvi le variazioni, e trasmettendo copia aggiornata al Titolare. L'ente attuatore dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di che trattasi, ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi della legge n. 196/2003.

#### **ART.27 Elezione del domicilio**

L'Ente attuatore deve, per tutta la durata del contratto, eleggere il proprio domicilio, a tutti gli effetti di legge, nell'ambito del Comune di Mesagne.

#### **ART. 28 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di selezione fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Brindisi.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **ART. 29 – Norme di rinvio**

La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, e dal D.M. 10/08/2016.

La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.


Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

**ART. 30 - Comunicazioni**

L'A.C. procederà alla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale <http://www.comune.mesagne.br.it/>, nonché l'esito della presente procedura concorsuale .

Mesagne, li \_\_\_\_\_

Il R.U.P.



Dott.ssa Stefanina Palana

*Stefanina Palana*